

REGOLAMENTO (CE) N. 2225/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne il settore dello zucchero a Madera e il settore del riso nelle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2002 ⁽⁵⁾, stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.
- (2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento di zucchero per anno civile prevede un quantitativo annuo di 6 200 tonnellate per Madera e 6 500 tonnellate per le Azzorre. L'esame dei dati forniti dalle autorità portoghesi, in particolare dei certificati già rilasciati e delle cifre relative alle spedizioni di bevande analcoliche nelle Azzorre, induce a ritenere che il quantitativo di 6 200 tonnellate potrebbe non essere sufficiente a coprire il fabbisogno di certificati di Madera. È quindi opportuno aumentare il suddetto quantitativo a 6 800 tonnellate.

(3) Il bilancio previsionale di approvvigionamento di riso per anno civile prevede un quantitativo annuo di 13 000 tonnellate per le isole Canarie. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole induce a ritenere che il quantitativo di 13 000 tonnellate non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno di riso delle isole Canarie. È quindi opportuno aumentare il suddetto quantitativo a 13 700 tonnellate.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per lo zucchero e per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:

- 1) nell'allegato II «MADERA — AZZORRE», la parte 6 è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) nell'allegato III «ISOLE CANARIE», la parte 2 è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.